



**TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. XXXX XXXXX quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XXXX/2023 R.G.A.L. vertente

TRA

XXXXXX XXXXXXXX, elettivamente domiciliata in XXXX, Via N. XXX n. 62, presso lo studio dell'Avv. Esterdonatella Longo che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci - ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, XXXXXXXX, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri XXXX XXXXXXXX e XXXXX XXXXXXXX - resistente

Oggetto: carta elettronica del docente.

Conclusioni di parte ricorrente: *"... In via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. N. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre*



disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo per la formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta ... Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggiore somma tra rivalutazione e interessi legali ... Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014 ...".

Conclusione di parte resistente: "... - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con compensazione delle spese di lite ...".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo di San Marco Argentano; che aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero resistente con diversi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; che non aveva fruito della carta elettronica del docente; che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 annui in favore del personale assunto a tempo indeterminato; che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato; che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato; che la Corte di Cassazione, con sentenza ex art. 363 bis c.p.c. n. 29961/2023, aveva affermato il diritto oggetto di giudizio; che l'art. 15 DL 69/2023 non aveva efficacia retroattiva e, comunque, andava parzialmente disapplicato; che, dunque, attesi i rilievi di illegittimità della mancata erogazione della carta elettronica del docente per contrarietà agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, ai principi di diritto comunitario in tema di diritto alla formazione dei lavoratori e di non discriminazione ed alle disposizioni legislative e del CCNL che imponevano il diritto dovere di formazione per tutti i docenti, spettava la



carta elettronica per gli anni scolastici indicati, con disapplicazione dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 e delle disposizioni del CCNL che prevedevano l'erogazione della carta elettronica solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.

Il Ministero convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra trascritte, di "aderire" alla domanda di parte ricorrente.

Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 7.5.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..

La parte ricorrente ha depositato note scritte.

Si provvede in data odierna al deposito della sentenza (attesa l'immediata definibilità della controversia) sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.

Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere al pagamento della somma oggetto di giudizio.

È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del Ministero convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva corresponsione della somma chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo al pagamento della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.



Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del Ministero e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: "... 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ...", evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.

La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.

Le spese di lite, richiamate le considerazioni svolte sulla adesione del tutto irrituale di parte resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente per il valore corrispondente a quello perduto in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,



comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.

Si comunichi

Cosenza, 29.5.2024

IL GIUDICE

dott. XXXX XXXX

